

**PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA -
DURATA ANNI 5 - COMUNE DI CESATE.**

**CIG: 91141713D7
FAQ AGGIORNATE AL
04.03.2022**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Si chiede di voler fornire il "Modello offerta economica (All. D)", salvo errore non rinvenuto nella documentazione pubblicata.	Il modulo di offerta economica, trattandosi nel caso specifico di gara in cui i concorrenti competono solo per la parte tecnica, non è previsto.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Si chiede di voler fornire gli allegati A, B e D in formato editabile (Word).	La Stazione Appaltante ritiene di non fornire gli allegati in formato editabile, onde evitare imprecisioni, omissioni o dimenticanze nelle dichiarazioni da rendere. Nel caso lo spazio non sia sufficiente, è consentito allegare al DGUE apposita dichiarazione, facendo rimando della stessa nell'apposita sezione del DGUE. Si ricorda che nel caso dei soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 è necessario, oltre al semplice elenco, dichiarare l'assenza di sentenze di cui al menzionato art. 80 e ai contenuti della Parte III - sezione A del DGUE. In alternativa è consentito duplicare più volte le pag. 26 - 27 e posizionarle nella scansione prima della Parte III - sezione A, così da attribuire le dichiarazioni di tale sezione a tutti i nominativi indicati nelle pagine 26 - 27.

<p>Quesito n. 3</p>	<p>Chiarimento n. 3</p>
<p>In relazione a quanto richiesto all'Art. 8 e all'Art. 19 del Bando di gara, si chiede conferma che non vi sia necessità di utilizzo e indicazione del "conto dedicato". In forza, infatti, della Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, paragrafo 4.2, confermata dalla Delibera Anac n. 556/2017, "a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento."</p>	<p>Ai fini della partecipazione alla gara non è richiesta comunicazione di un conto dedicato. Si conferma che, in caso di aggiudicazione, non vi è necessità di utilizzo e indicazione del "conto dedicato", come già previsto nello schema di convenzione.</p>
<p>Quesito n. 4</p>	<p>Chiarimento n. 4</p>
<p>Evidenziamo infine che, nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente; il comma 1 dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) stabilisce che "le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide (...) se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato</p>	<p>Si precisa che, in caso di sottoscrizione della documentazione presentata mediante firma digitale, non occorre allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.</p>

<p>è rilasciato da un certificatore accreditato (...)."</p> <p>Poiché la suddetta disposizione non subordina in alcun modo il riconoscimento della validità del documento alla condizione che l'apposizione della firma digitale sia accompagnata dall'allegazione della copia del documento di identità, principio ribadito più volte dal Consiglio di Stato (si vedano le sentenze nn. 4676 del 20 settembre 2013 e 2493 del 16 aprile 2019), siamo a richiedere conferma circa la non necessità di fornire il documento.</p>	
<p>Quesito n. 5</p>	<p>Chiarimento n. 5</p>
<p>Si formula il seguente quesito:</p> <p>BANDO DI GARA 5. DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO L'appalto avrà durata di 5 anni, dal 01.07.2022 al 30.06.2027 o da eventuale altra data successiva di consegna del servizio che avverrà mediante apposito verbale. La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'avvio del servizio nelle more della stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii."</p> <p>In base all'art. 106 comma11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto</p>	<p>In base all'art. 106 c. 11 D.lgs. 50/2016, come precisato nel bando e nel capitolato, la proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. Ai soli fini del calcolo del valore del base d'asta e dell'acquisizione del CIG, ai sensi dell'art. 35 c. 14 D.lgs. 50/2016, è stata stimata un'eventuale proroga di 6 mesi. Per tutta la durata della proroga e sino all'individuazione del nuovo gestore, il tesoriere è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.</p>

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

5. DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 5 anni, dall'1.07.2022 al 30.06.2027 o da eventuale altra data successiva di consegna del servizio che avverrà mediante apposito verbale. La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'avvio del servizio nelle more della stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." In base all'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Si chiede di precisare che, intervenuta la scadenza del contratto, il tesoriere sia tenuto a concedere proroga alle medesime condizioni previste dalla convenzione per un periodo massimo di sei mesi fermo restando che vige l'obbligo di legge di proseguire il servizio nelle more della definizione del nuovo contraente. Si chiede pertanto di precisare che per eventuale prosecuzione di servizio oltre i primi sei mesi di proroga venga data facoltà al tesoriere di modificare le condizioni previste dalla convenzione scaduta.

Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
<p>Si formula il seguente quesito:</p> <p>SCHEMA CONVENZIONE Art. 5 - Servizi aggiuntivi 1. In sede di presentazione dell'offerta di gara il Tesoriere può rendersi disponibile ad effettuare a propria cura i seguenti servizi, qualora richiesti dal Comune:</p> <p>a) Fornitura di P.O.S. e P.O.S. virtuali</p> <p>Il Tesoriere si impegna ad installare/disinstallare e gestire (alle condizioni offerte in sede di gara), senza necessità di linee analogiche dell'Ente, nel periodo di validità della convenzione, fino ad un massimo di n. 3/4 apparecchiature P.O.S. cordless compatibili con Pago PA abilitate alla riscossione delle entrate dell'Ente a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e carte di credito del circuito bancario (VISA, MASTERCARD) nelle ubicazioni che verranno comunicate dall'Ente, unitamente alla richiesta tramite lettera scritta.</p> <p>Le somme transate su apparecchiature P.O.S. e POS virtuali saranno rendicontate per singola postazione con cadenza da concordarsi con l'Ente e disponibili, sul conto di tesoreria dell'Ente, già dal giorno di effettiva riscossione.</p> <p>Pur disponibili dal giorno di effettiva riscossione, pro soluto le somme transate pago bancomat e salvo buon fine ovvero in caso di contestazione del titolare della carta, qualora provi di non aver effettuato la transazione, le somme transate con altri</p>	<p>Lo schema di convenzione e i relativi contenuti sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Cesate e restano vincolanti per gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara. Pertanto si conferma che le somme transate su apparecchiature P.O.S. e P.O.S. virtuali saranno rendicontate per singola postazione con cadenza da concordarsi con l'Ente e saranno disponibili sul conto di tesoreria dell'Ente, già dal giorno di effettiva riscossione.</p> <p>L'offerta del concorrente, relativamente al criterio n. 2, verte unicamente sul numero dei P.O.S. messi a disposizione dal Tesoriere a miglioramento del servizio.</p>

circuiti, si chiede di accogliere la precisazione secondo la quale la contabilizzazione sul conto di tesoreria delle somme transate su apparecchiature P.O.S. e POS virtuali sarà effettuata non nel giorno di effettiva riscossione.	